REGOLAMENTO (CEE) N. 1380/93 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 1993

relativo alla soppressione dei dazi doganali e degli elementi fissi negli scambi tra il Portogallo e il resto della Comunità e all'applicazione, da parte del Portogallo, dei dazi della tariffa doganale comune per gli scambi con i paesi terzi a decorrere dal 1° aprile 1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'Atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 75, paragrafo 4 e 243, paragrafo 4,

considerando che l'atto di adesione prevede la facoltà di sopprimere i dazi doganali e altri elementi per i prodotti agricoli oggetto di scambi tra il Portogallo e la Comunità dei Dieci ; che le stesse disposizioni permettono un ravvicinamento accelerato dei dazi doganali applicati dal Portogallo verso quelli della tariffa doganale comune ;

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna ed il Portogallo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 della Commissione [2], le disposizioni dell'articolo 75, paragrafo 4 e dell'articolo 243, paragrafo 4 dell'Atto di adesione sono egualmente applicabili per quanto riguarda i diritti applicabili negli scambi tra Spagna e Portogallo ;

considerando che il Portogallo e la Spagna hanno presentato domanda in tal senso ;

considerando che la realizzazione di un mercato unico senza frontiere interne presuppone la soppressione degli ostacoli agli scambi, non soltanto tra gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, ma anche fra detti Stati membri e la Spagna ed il Portogallo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° aprile 1993 :

a) il Portogallo sopprime, negli scambi con il resto della Comunità, per i prodotti soggetti ad un'organizzazione comune di mercato :
   — i dazi doganali,
   — gli elementi fissi destinati a proteggere l'industria di trasformazione ;

b) la Spagna sopprime, negli scambi con il Portogallo, per i prodotti soggetti ad un'organizzazione comune di mercato, i dazi doganali ;

c) sono soppressi i dazi doganali applicati dagli altri Stati membri della CEE alle importazioni provenienti dal Portogallo.

2. A decorrere dal 1° aprile 1993, negli scambi con i paesi terzi, il Portogallo applica i dazi doganali applicati dal resto della Comunità.

Tuttavia, le disposizioni del precedente comma non si applicano che a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento per i prodotti dei codici NC ex 1208 10 00, 1515 11 00, 1515 19 10 ed ex 0901 12 00, per i quali il Portogallo, prima del 1° aprile 1993, applicava un dazio doganale inferiore a quello applicato dal resto della Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1993, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.
[2] GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.